

I BATTELLI DEL RENO

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

(www.ibattellidelreno.uniba.it – www.ibattellidelreno.it)

direzione

Gianvito Giannelli Ugo Patroni Griffi Antonio Felice Uricchio

comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi -
Cinzia Motti - Antonio Nuzzo – Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti -
Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Rosella
Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci,
Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,
Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Positano,
Alessandro Silvestrini**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara
Mele**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Anna De Simone

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SOMMARIO: 1. Premessa: iter legislativo e ratio della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. – 2. La situazione di sovraindebitamento. – 3. Il soggetto sovraindebitato. – 4. L'accordo di ristrutturazione dei debiti: 4.a) La proposta di accordo. – 4.b) Il deposito della proposta. – 4.c) Il raggiungimento dell'accordo. – 4.d) La omologazione dell'accordo. – 4.e) La esecuzione dell'accordo. – 5. Il piano del consumatore: 5.a) condizioni di ammissibilità e contenuto del piano. – 5.b) La omologazione del piano del consumatore. – 5.c) Gli effetti della omologazione del piano del consumatore. – 6. La liquidazione dei beni: 6.a) Presupposti per l'accesso alla procedura. – 6.b) Domanda di liquidazione e apertura della procedura. – 6.c) La gestione della liquidazione. – 7. La esdebitazione.

1. Premessa: iter legislativo e ratio della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. – Con legge 27.1.2012 n. 3, riformata dal d.l. 18.10.2012 n. 179 (convertito, con modifiche in legge 17.12.2012 n. 221), il legislatore ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento, una disciplina specifica per la composizione della crisi dell'insolvente civile, ovvero per la soluzione delle situazioni di “sovraindebitamento” riguardanti i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.

Invero, la esigenza, già da tempo avvertita, di una regolamentazione appropriata della insolvenza del debitore civile, che offrisse ai soggetti non fallibili una forma di esdebitazione in tutti i casi di sovraindebitamento, si è acuita negli ultimi anni, a seguito della dilagante crisi delle piccole imprese e delle imprese agricole, nonché del crescente indebitamento di soggetti privati e famiglie, derivante dal ricorso incontrollato e senza limiti al credito al consumo.

In tale contesto, infatti, appariva evidente la incongruità di un ordinamento che prevedeva soltanto per l'imprenditore commerciale non piccolo un sistema di regolamentazione concorsuale della crisi, mentre conservava, per la insolvenza degli imprenditori non fallibili e dei debitori privati, un sistema ancorato esclusivamente alle procedure esecutive individuali, che non consentiva una negoziazione della crisi e una esdebitazione di tali categorie di debitori, ovvero non offriva loro la possibilità di un *fresh start*.

D'altro canto, era diventato più che mai opportuno che l'Italia si allineasse agli altri Paesi occidentali che, già da tempo, avevano introdotto sistemi normativi di composizione della crisi del debitore civile.

I primi passi del nostro legislatore verso una nuova normativa che offrisse anche ai debitori civili, ovvero ai soggetti esonerati dalle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, uno strumento di regolamentazione dell'indebitamento con forme più articolate del processo esecutivo individuale, sono stati avanzati, per la prima volta, con il d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15.7.2011 n. 111, che ha esteso agli imprenditori agricoli l'accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall'art. 182 *bis* l.f. e alla transazione fiscale ex art. 182 *quater* l.f.

Verso la fine del 2011, sulla falsariga di un disegno di legge sulla composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento (cosiddetto d.d.l. Centaro del 1°4.2009), approvato dal Parlamento ma rimasto giacente, il Governo ha emanato il d.l. 22.12.2011 n. 212 recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".

L'iniziativa del Governo è stata, evidentemente, ritenuta inopportuna dal Parlamento che si accingeva ad approvare un testo - quello sfociato nella legge n. 3/2012- sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Sicchè, in sede di conversione del d.l. 22.12.2011 n. 212, il Parlamento ha espunto tutte le disposizioni, contenute nel citato d.l., relative alla materia del sovraindebitamento.

Nel frattempo è stata emanata la legge 27.1.2012, n. 3, rubricata "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", che ha introdotto la nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento.

A meno di un anno dalla entrata in vigore della legge n. 3/2012, il Governo, facendo ricorso alla decretazione d'urgenza (d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2012, n. 221) è intervenuto, con incisive modifiche, sull'impianto normativo della legge n. 3/2012.

La legge n. 3/2012, nell'attuale formulazione (riformata dal d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2012, n. 221), delinea un sistema di composizione della crisi da sovraindebitamento articolato in tre procedure: l'accordo di ristrutturazione dei debiti, destinato a tutti i debitori non fallibili; il piano del consumatore, riservato esclusivamente a tale categoria di debitori; la liquidazione del patrimonio, concepita come un percorso per risolvere la crisi, autonomo e alternativo

rispetto alla procedura di accordo o al piano del consumatore, e aperto alle varie tipologie di debitori non fallibili.

2. *La situazione di sovraindebitamento.* – Il presupposto oggettivo per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi disciplinati dalla legge n. 3/2012 è costituito dal "sovraindebitamento", che è definito, all'art. 6, comma 2 lett. a), l. n. 3/2012, come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

In base alla definizione normativa, quindi, il sovraindebitamento si sostanzia in una "situazione", ovvero in uno stato di squilibrio "perdurante", vale a dire non transitorio, del patrimonio rispetto all'ammontare dei debiti.

A tale riguardo è stato osservato in dottrina¹ che il legislatore ha utilizzato un criterio patrimonialistico per delineare la situazione di sovraindebitamento, privilegiando l'aspetto statico del rapporto tra debiti e patrimonio.

Infatti, ai fini della valutazione della situazione di sovraindebitamento ex art. 6 legge n. 3/2012, va tenuto conto della entità del patrimonio "prontamente liquidabile" del debitore, vale a dire di un patrimonio statico, inidoneo in sé alla produzione di nuova ricchezza².

In base al dettato normativo, la descritta situazione di squilibrio tra patrimonio e debiti può dare luogo a due realtà effettuali diverse: una rilevante difficoltà di adempiere le obbligazione, e quindi una crisi sanabile, oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, vale a dire un dissesto irreversibile.

3. *Il soggetto sovraindebitato.* – La legge n. 3/2012 non contiene una elencazione dei soggetti debitori che possono accedere alle procedure in essa disciplinate, né fissa parametri, dimensioni e qualità dei possibili fruitori delle predette procedure.

Invero, il tema del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato affrontato indirettamente dal legislatore, attraverso il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge n. 3/2012, alle "*situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*".

In base alla citata locuzione utilizzata dal legislatore è possibile affermare che qualsiasi soggetto diverso dall'imprenditore fallibile, senza limiti dimensionali e categoriali, possa fare ricorso alle procedure *ex lege* n. 3/2012.

¹ M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile"*, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012, 5; S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di A. Caiafa - S. Romeo, Tomo III, Lavis (TN), 2014, 701 e ss.

² E. Sabatelli, *Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, in atti del Convegno *Sovraindebitamento e composizione della crisi dell'insolvente civile*, Bari, 2012, 8 e ss.

Pertanto, possibili fruitori degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono: gli imprenditori sotto la soglia di cui all'art. 1 l.f.; gli imprenditori non commerciali e quindi agricoltori; tutti coloro che svolgono attività non imprenditoriale, vale a dire professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, nonché coloro che non svolgono attività lavorativa.

Nell'ambito della generale categoria di debitori così delineata, il legislatore ha espressamente incluso il consumatore, definito, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b), legge n. 3/2012, come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Tra i possibili destinatari del nuovo istituto rientrano, come è stato evidenziato in dottrina³, anche i soci illimitatamente responsabili di società fallibili quando abbiano debiti personali eccessivi rispetto al proprio patrimonio, mentre la società non mostra segni di crisi.

Stante la previsione legislativa contenuta nell'art. 31⁴ del d.l. n. 179/2012, tra i possibili destinatari delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012 rientrano anche le *start up*⁵ innovative.

Prima dell'intervento di riforma attuato con il d.l. n. 179/2012, era stata avanzata qualche perplessità⁶ in merito all'applicabilità delle disposizioni sul sovraindebitamento all'imprenditore agricolo, potendo quest'ultimo accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.f., oltre che alla transazione fiscale ex art. 182 *quater* l.f., in ragione della specifica disposizione contenuta nella legge n. 111/2011.

Tali dubbi sono stati dissipati a seguito della riforma attuata dal d.l. n. 179/2012, per effetto della quale è stato inserito, all'art. 7 della legge n. 3/2012, il comma 2 *bis*, il quale recita testualmente che "*l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*".

4. *L'accordo di ristrutturazione dei debiti: 4.a) la proposta di accordo.* – L'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dalla legge n. 3/2012 si presenta come un procedimento volontario, in quanto rimesso alla iniziativa del debitore, funzionale al

³ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 714; A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, 2012, 23.

⁴ L'art. 31, comma 1, D.L. n. 179/2012 dispone che "*La start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2013, n. 3*".

⁵ Ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 179/2012 la *start up* innovativa "*è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione*" che possiede determinati requisiti elencati nella norma medesima.

⁶ A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, 2012, 23.

raggiungimento di un accordo con i creditori idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

Il novellato art. 7 della legge n. 3/2012 prevede, infatti, che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori, con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi disciplinati all'art. 15 della legge citata, un "accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti", e il successivo art. 8, comma 1, precisa che "la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri".

E', dunque, lasciata al debitore la massima libertà nella formulazione della proposta di accordo, il cui contenuto, evidentemente, varierà a seconda delle circostanze e situazioni specifiche.

In base al dettato normativo di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, la proposta di accordo deve basarsi su un piano, il cui contenuto è in parte obbligatorio, in parte facoltativo.

Il piano rappresenta quindi il cuore della proposta.

Prima della entrata in vigore del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito in l. 221/2012, l'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012 prevedeva che il piano su cui doveva basarsi l'accordo di ristrutturazione proposto dal debitore dovesse assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e il pagamento integrale dei titolari di crediti privilegiati, salvo il caso di rinuncia, anche parziale, alla prelazione.

Il limite del regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, stabilito dalla citata norma, trovava una rilevante eccezione nella possibilità – prevista dal successivo art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, nella formulazione anteriore al d.l. sviluppo bis – che il piano prevedesse una moratoria fino a un anno per il pagamento di tali creditori, a condizione che fosse comunque assicurato il loro pagamento integrale alla scadenza del nuovo termine e che l'esecuzione del piano fosse affidata a un liquidatore nominato dal Giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi.

La moratoria non era consentita, invece, per il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Non era chiaro, in mancanza di specifica indicazione della legge, se l'assoggettamento a moratoria coattiva dei creditori estranei all'accordo comportasse l'obbligo di corrispondere loro gli interessi corrispettivi.

La dottrina prevalente⁷ escludeva il riconoscimento di interessi corrispettivi, sul rilievo che la inesigibilità *ex lege* dei crediti rende inapplicabile l'art. 1282 c.c., con conseguente infruttuosità del finanziamento concesso coattivamente al debitore.

⁷A. Caiafa, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2012, 421; A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, 2012, 24; R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2012, 434.

A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, il contenuto del piano su cui deve basarsi l'accordo proposto dal debitore è stato sostanzialmente ridefinito.

Infatti, il novellato art. 7, comma 1, l. n. 3/2012 stabilisce, con riguardo al contenuto del piano, che quest'ultimo deve *“assicurare il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali”*; prevedere *“scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi”*; indicare *“le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni”*; prevedere *“le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni”*

Oltre al menzionato contenuto, obbligatorio, il piano può, altresì, prevedere, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012 *“che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali esiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Inoltre, il piano, sempre secondo la disposizione di cui al riformato art. 7, comma 1, l. n. 3/2012, può prevedere *“la dilazione di pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate”*.

Il piano può, altresì, prevedere, *“l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.”*.

Il legislatore della riforma, in sede di conversione del d.l. n. 179/2012, ha precisato che la nomina del gestore è rimessa al Giudice.

Come emerge dal testo del novellato art. 7, comma 1, e dalla Relazione illustrativa del d.l. n. 179/2012, le modifiche apportate dal legislatore al contenuto del piano sono rilevanti, significative e riconducibili *“all'obiettivo”* del legislatore della riforma di *“aumentare efficacia e capacità operativa”* della legge in esame, anche mediante la *“trasformazione, in chiave concordataria, del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento”*.

Proprio in tale ottica, nella nuova disposizione dell'art. 7, comma 1, scompare, come accennato, il riferimento ai creditori estranei all'accordo e al regolare pagamento di questi ultimi. Tale disposizione va, evidentemente, letta e interpretata unitamente alla disposizione di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, in forza della quale la proposta di accordo depositata dal debitore diventa vincolante anche per i creditori che non abbiano espresso il proprio consenso alla proposta nel termine stabilito dalla norma.

In sostanza, il raggiungimento dell'accordo vincola l'intero ceto creditorio, nella logica concordataria che, evidentemente, si tende a far prevalere per risolvere le ambiguità della disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anche la previsione della possibilità di soddisfare non integralmente i creditori privilegiati, pignorati e ipotecari è in linea con i criteri fissati dalla legge fallimentare in materia di concordato preventivo, ex art. 160, comma 2.

Come nel concordato preventivo, anche nell'accordo *ex lege* n. 3/2012 è prevista, come accennato, la facoltà di classamento dei creditori. Il legislatore, però, non ha fissato nè parametri, né sistemi di calcolo delle adesioni, né tanto meno ha previsto un controllo giudiziale sul corretto esercizio di tale facoltà.

In dottrina⁸ si ritiene, in proposito, che “*per non scardinare il principio della concorsualità (affermato fin dall’art. 6) e per l’equiparazione effettuata dal legislatore tra accordo ex l. 3/2012 e concordato preventivo, si possano e debbano applicare, però, i principi previsti dalla legge fallimentare per il classamento*”.

La proposta, nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, potrà prevedere, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 8, l’intervento di un soggetto terzo che conferisca, anche in garanzia, propri beni o redditi.

In tale ipotesi, la proposta dovrà essere sottoscritta anche dal terzo che si costituisce garante dell’adempimento della proposta stessa.

L’intervento del terzo, come evidenziato dalla dottrina⁹, può avvenire in forma “personale”, vale a dire, a titolo esemplificativo, in qualità di fideiussore o coobbligato, oppure “reale”, come terzo datore di ipoteca.

Nella proposta di accordo vanno indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 7.

Tale disposizione, come evidenziato dalla dottrina¹⁰, è espressione del principio di massima trasparenza e completezza delle informazioni necessarie a provocare l’adesione della percentuale minima dei creditori fissata dal legislatore.

La proposta di accordo potrà anche prevedere la continuità aziendale del debitore. Al fine di incentivare la continuità aziendale e promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore come espressamente indicato dal legislatore nella relazione illustrativa, l’art. 8, comma 4, come modificato dall’art. 18 del d.l. n. 179/2012, ha stabilito che la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa possa prevedere una moratoria fino a un anno dalla omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 della norma in esame.

E’ stato, invece, abrogato, come innanzi accennato, il meccanismo della moratoria del pagamento dei creditori estranei all’accordo, in conseguenza della rilevante modifica, in chiave concordataria, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

⁸ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 720.

⁹ F. Macario, *Il contenuto dell’accordo*, in *Il Fallimento*, 9/2012, 1045.

¹⁰ F. Macario, *Il contenuto dell’accordo*, in *Il Fallimento*, cit., 1044.

L'accesso alla procedura di accordo *ex lege* n. 3/2012 è, comunque, subordinato alla ricorrenza dei presupposti, ovvero dei requisiti di ammissibilità stabiliti all'art. 7, comma 2. In base alla citata norma, infatti, la proposta non è ammissibile se il debitore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate nella legge n. 3/2012, vale a dire a quelle disciplinate dalla legge fallimentare; b) ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad uno dei procedimenti di cui alla menzionata legge n. 3/2012; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 (annullamento o risoluzione dell'accordo) e 14 *bis* (revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore); d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Con riguardo ai suddetti requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 l. n. 3/2012, la dottrina¹¹ ha osservato che la finalità della citata disposizione è evidentemente quella di “evitare disinvolte assunzioni di debiti nella fiducia di poter beneficiare di un procedimento esdebitativo”.

4.b) *Il deposito della proposta.* – Poiché la procedura di accordo *ex lege* n. 3/2012 è rimessa alla esclusiva iniziativa del debitore non fallibile, compete a quest'ultimo depositare la proposta di accordo presso il Tribunale del luogo in cui egli ha la residenza o la sede principale della propria impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge citata. A differenza di quanto previsto dalla normativa in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.f., in virtù della quale il debitore prima stipula un accordo con una quota qualificata di creditori e solo successivamente lo sottopone al Tribunale affinché l'accordo medesimo produca effetto nei confronti dei creditori estranei, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore formula e deposita la proposta di accordo, senza sapere preventivamente quali e quanti creditori vi aderiranno.

L'art. 9 l. n. 3/2012 prevede, al comma 1, che “*la proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti*”.

Sebbene il citato art. 9 non lo preveda espressamente, è necessario il ricorso del debitore che chiede l'omologazione dell'accordo, anche in ragione del richiamo, contenuto nell'art. 10, comma 5, l. n. 3/2012, agli artt. 737 e seguenti c.p.c., relativamente al procedimento.

La proposta di accordo deve essere corredata dai documenti espressamente indicati nell'art. 9, comma 2, l. n. 3/2012 (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione sulla fattibilità del piano, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

¹¹ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 718.

e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia) al fine di fornire al Tribunale e ai creditori un idoneo supporto informativo in merito alla situazione debitoria e patrimoniale del proponente, ai propri redditi futuri e alle esigenze proprie e della famiglia.

Se il debitore svolge attività di impresa devono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con l'attestazione di conformità agli originali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9.

Il legislatore della riforma ha, altresì, introdotto, nel corpo del citato art. 9, il comma 3 *ter*, il quale stabilisce che “il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”.

Il documento più importante da allegare alla proposta è costituito dall'attestazione, da parte dell'Organismo di composizione della crisi, della fattibilità del piano. L'attestazione, in assenza di specifiche indicazioni normative, dovrebbe avere le stesse caratteristiche e un contenuto analogo a quello previsto per la relazione dell'attestatore nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f.¹².

In sostanza, come evidenziato dalla dottrina¹³, si tratta di un atto formale, mediante il quale l'organismo di composizione della crisi “garantisce” ovvero attesta che la proposta si fonda su basi serie e attendibili che ne rendono verosimile l'attuabilità. L'attestazione in esame ha altresì la funzione di fornire al Giudice gli elementi di valutazione necessari ai fini della verifica della “idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”, prescritta dall'art. 12 ai fini della omologazione dell'accordo.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al novellato art. 9, comma 3-*quater*, “il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionale o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2748, 2788, 2855, commi 2 e 3, del codice civile”. La presentazione della proposta determina l'apertura del procedimento, che è affidato al giudice monocratico ed è regolato dagli artt. 737 e ss. cpc.

Il giudice, verificato il rispetto delle formalità previste dagli artt. 7, 8 e 9, fissa “immediatamente”, con decreto, l'udienza davanti a sé, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori, presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11,

¹² A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, 1, 2012, 25; M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”*, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012, 9.

¹³ F.S. Filocamo, *Deposito ed effetti dell'accordo*, in *Il Fallimento*, 9/2012, 1055.

comma 1, vale a dire del termine fissato per la comunicazione del consenso (dieci giorni prima della udienza di cui all'art. 10, comma 1), ex art. 10, comma 1, l. n. 3/2012.

Al fine di favorire la rapidità del procedimento, la menzionata disposizione prevede, altresì, che “tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni”.

Con il decreto di fissazione della udienza il Giudice, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, l. n. 3/2012: a) dispone idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto, e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, dispone anche la pubblicazione dei detti atti nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né possono essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili.

Con riguardo alla citata misura inibitoria, la norma, nella formulazione precedente alla entrata in vigore del d.l. n. 179/2012, ne limitava la operatività per un periodo non superiore a 120 giorni.

Il provvedimento inibitorio ex art. 10, comma 2, l. n. 3/2012 è finalizzato, essenzialmente, a una protezione patrimoniale del debitore per consentire a quest'ultimo di sviluppare le trattative sulla proposta di accordo al riparo dal rischio che iniziative aggressive dei creditori ne pregiudichino la sostenibilità¹⁴.

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è, dunque, previsto il cosiddetto “*automatic stay*”, atteso che non è richiesta alcuna specifica istanza da parte del debitore, né alcuna discrezionalità da parte del Giudice nel concedere l'inibitoria, salva la verifica dell'assenza di atti di frode ai creditori. Come evidenziato dalla dottrina¹⁵, le azioni comprese nel divieto ex art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 3/2012, sono, innanzitutto, quelle esecutive a carattere espropriativo, e, per quanto riguarda le azioni cautelari, il sequestro conservativo; ne consegue che dovrebbero, invece, essere consentiti il sequestro preventivo penale, il sequestro giudiziario, le azioni di nuova opera e danno temuto e i provvedimenti di urgenza.

Sebbene non sia espressamente previsto, si ritiene in dottrina¹⁶ che la inibitoria operi *ex nunc*, vale a dire dalla data del decreto. A tale riguardo la dottrina ha evidenziato che la decorrenza degli effetti protettivi dalla data del decreto espone il

¹⁴ F.S. Filocamo, *Deposito ed effetti dell'accordo*, in *Il Fallimento*, cit., 1055.

¹⁵ F.S. Filocamo, *Deposito ed effetti dell'accordo*, in *Il Fallimento*, cit., 1058.

¹⁶ A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, cit., 2012, 26; R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, cit., 2012, 440.

debitore al rischio, concreto, che i creditori, appena informati dell'avvio della procedura, si procurino posizioni di vantaggio sul patrimonio del debitore.

Un analogo inconveniente aveva indotto il legislatore a modificare, in sede di conversione del d.l. n. 78/2010, il momento di decorrenza degli effetti protettivi anticipati della proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis*, comma 6, l.f., con fissazione dello stesso alla data di pubblicazione della istanza nel registro delle imprese, anziché – come inizialmente previsto – alla data del decreto di accoglimento della istanza medesima.

Parimenti, nel concordato preventivo la protezione del patrimonio del debitore opera, per espressa previsione dell'art. 168 l.f., dalla data di presentazione della domanda. Invece, con la disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, così come modificata dal d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il legislatore ha, evidentemente, mancato di rendere il sistema coerente con l'esperienza in precedenza acquisita in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione¹⁷.

Come innanzi evidenziato, i destinatari della inibitoria vengono identificati dalla norma di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 3/2012 nei "creditori aventi titolo o causa anteriore". Non è però specificato se l'anteriorità debba essere riferita alla data di deposito della proposta, o alla data della sua pubblicità, o alla data di deposito del decreto.

In mancanza di espressa specificazione, la dottrina¹⁸ ritiene che l'anteriorità del credito debba essere riferita alla data di deposito del decreto. La inosservanza del divieto è sanzionata con la nullità, ex art. 10, comma 2, l. n. 3/2012. Per espressa previsione del citato art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 3/2012 la inibitoria non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Nel medesimo periodo in cui opera l'inibitoria, rimangono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza, ex art. 10, comma 4, l. n. 3/2012.

Il d.l. n. 179/2012 ha eliminato la previsione, contenuta nell'art. 10, comma 5, l. n. 3/2012, secondo cui la sospensione delle procedure esecutive individuali poteva essere disposta per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 *bis*, il quale riproduce il contenuto dell'art. 167, comma 3, l.f. in tema di concordato preventivo, a decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Il decreto di cui all'art. 10, comma 1 è equiparato all'atto di pignoramento, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 5 del citato art. 10. Tale decreto, inoltre, è suscettibile di revoca da parte del Giudice che lo ha emanato, qualora

¹⁷ G. Lo Cascio, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento* (introduzione), in *Il Fallimento*, cit., 1026.

¹⁸ F.S. Filocamo, *Deposito ed effetti dell'accordo*, in *Il Fallimento*, cit., 1058.

quest'ultimo, alla udienza fissata ex art. 10, comma 1, l. 3/2012, accerti la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori.

In tale ipotesi il Giudice, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dispone la revoca del decreto e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

E' stato osservato in dottrina¹⁹ che *“almeno in questa fase, non pare che il controllo del giudice si estenda al merito, l'autorità giudiziaria essendo qui chiamata a verificare la completezza della documentazione (tanto è vero che l'art. 9, comma 3 ter prevede che il giudice possa assegnare un termine al debitore per la integrazione del piano e il deposito di ulteriori documenti), l'esistenza delle condizioni richieste, rinviando all'omologazione, in presenza di contestazioni dei creditori, un esame sul merito”*.

Sul piano procedurale, come innanzi accennato, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, l. n. 3/2012, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss., c.p.c., e, pertanto, la procedura si svolge secondo il rito camerale, ma il Tribunale provvede in composizione monocratica. Avverso il provvedimento del giudice è previsto il reclamo al Tribunale, e del Collegio non può fare parte il Giudice che ha reso il provvedimento impugnato.

5. c) *Il raggiungimento dell'accordo.* – Una volta aperto il procedimento, i creditori, ai sensi e per gli effetti del riformato art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, devono fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'Organismo di composizione della crisi, la comunicazione, sottoscritta, di assenso alla proposta, come eventualmente modificata dal proponente, *“almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”*.

La votazione dei creditori avviene, quindi, fuori dal Tribunale, essendo demandato all'organismo di composizione della crisi la raccolta delle dichiarazioni di voto dei creditori.

La norma, nella formulazione precedente al d.l. n. 179/2012, non prevedeva un termine entro il quale i creditori dovessero esprimere il proprio consenso alla proposta, né che il silenzio fosse considerato assenso alla proposta.

La dottrina²⁰ riteneva ragionevolmente che, in assenza di un termine di legge, competesse al giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza, stabilire di ufficio il termine entro il quale i creditori dovevano esprimere il consenso alla proposta.

Ai fini della omologazione dell'accordo è necessario che i creditori aderenti alla proposta rappresentino almeno il 60% dei crediti, secondo quanto stabilito dall'art. 11,

¹⁹ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 731; L. Panzani, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit. 17.

²⁰ R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, cit., 2012, 441; A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, 1, 2012, 27; M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”*, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012, 11.

comma 2, l. n. 3/2012, così come modificato dal d.l. n. 179/2012. Prima dell'intervento di riforma attuato con il citato d.l., il *quorum* dei creditori aderenti alla proposta, richiesto dalla legge per l'approvazione della proposta, era fissato nella misura del 70% dei crediti. Si trattava di una maggioranza particolarmente elevata, che, in concreto, avrebbe reso difficoltoso il ricorso alla nuova procedura.

Sotto tale profilo, il legislatore della riforma ha uniformato il *quorum* richiesto per l'approvazione dell'accordo nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a quello previsto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* l.f.

Il secondo comma dell'art. 11, nel testo modificato dal citato decreto *sviluppo bis*, prevede, altresì, che “*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte ai diritti di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta*”.

Tale disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 177, commi 2 e 4, l.f. in tema di maggioranza per l'approvazione del concordato preventivo. Analogamente a quanto previsto dall'art. 184, comma 1, l.f. per il concordato preventivo e dall'art. 135, co. 2, l.f. per il concordato fallimentare, l'art. 11, comma 3, l. n. 3/2012 dispone che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Tale previsione rappresenta un chiaro incentivo all'adesione da parte dei creditori muniti di idonee garanzie collaterali, i quali, in base alle regole generali contenute negli artt. 1239 e 1301 c.c., sarebbero altrimenti indotti a rifiutare ogni accordo transattivo pur di mantenere intatte le possibilità di escussione dei coobbligati e dei fideiussori. Il legislatore della riforma ha, altresì, disposto, in modo pleonastico, stante la disposizione di cui all'art. 1230 c.c., che l'accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.

Qualora il debitore non esegua, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, secondo il piano, alle Amministrazioni pubbliche e agli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria, l'accordo “cessa” di diritto di produrre effetti, ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 3/2012. Inoltre, sempre secondo la disposizione di cui al citato art. 11, comma 5, “*l'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale, e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato*”.

4.d) *La omologazione dell'accordo.* – Quando l'accordo è raggiunto, l'Organismo di composizione della crisi redige una relazione sui consensi espressi e ne dà notizia ai creditori, i quali, nei dieci giorni successivi, possono sollevare contestazioni.

Tali contestazioni, come evidenziato dalla dottrina²¹, possono riguardare il calcolo delle adesioni, la pretermissione dall'elenco dei creditori, la fattibilità del piano, ovvero l'incapacità del debitore di adempiere alla proposta. Decorso tale termine, l'Organismo trasmette al giudice la propria relazione, allegando le contestazioni eventualmente ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Ai sensi del novellato art. 12, comma 2, l. n. 3/2012, è demandata al giudice la verifica del *quorum* dei consensi previsti dalla legge; della idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. All'esito di tale verifica, se positiva, il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, l. n. 3/2012.

Con riguardo al controllo giudiziale, la giurisprudenza di merito²² ha precisato che qualora *“la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori... la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto alla ipotesi alternativa del pagamento derivante dalla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore. Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.”*

La giurisprudenza citata ha, altresì, chiarito che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, *“il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo. Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative alla omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.... Venendo alla valutazione di fattibilità, va premesso che essa in termini di principio non possa dirsi sottratta al giudice delegato alla procedura.... Il giudice delegato deve quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima. Ciò impone che il giudice debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione definitiva”*.

Qualora uno dei creditori che non ha aderito all'accordo o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesti la convenienza dell'accordo, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dalla esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda, secondo quanto previsto dall'art 12, comma 2.

²¹ M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”*, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012, 11-12.

²² Tribunale Bergamo, 31.3.2015, in www.ilcaso.it, sez. giurisprudenza, 12688, pubb. 21.5.2015, in motivazione.

E', quindi, evidente che la presenza di contestazioni da parte dei creditori introduce un giudizio di merito, ovvero una valutazione di convenienza della proposta demandata all'autorità giudiziaria.

La omologazione dell'accordo deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta, per espressa disposizione dell'art. 12, comma 3 *bis*. Sebbene non vi sia alcuna previsione normativa, è da ritenere che, nel caso in cui, nel termine stabilito ex art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, l'accordo non venga raggiunto, sia onere dell'Organismo di composizione della crisi darne comunicazione al giudice al fine di provocare l'interruzione della procedura²³.

Il provvedimento di omologazione o di diniego reso dal giudice è reclamabile al Tribunale, e del Collegio non può fare parte il giudice delegato alla procedura, a norma dall'art. 12, comma 2, l. n. 3/2012. Per ciò che attiene agli effetti che si producono con il decreto di omologazione, va detto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 3/2012, *“l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”*. Gli effetti dell'accordo omologato vengono meno nel caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, l. n. 3/2012.

Tale ultima norma dispone, altresì, che l'accertamento del mancato pagamento dei detti crediti va chiesto, con ricorso, al Tribunale che decide in composizione monocratica e il procedimento si svolge con il rito camerale, ai sensi degli art. 737 e ss. c.p.c. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale, e del Collegio non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'art. 12, comma 5, l. n. 3/2012, come riformato dal d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, prevede che *“la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.f.”*. Il legislatore della riforma, in sede di conversione del d.l. n. 179/2012, ha, altresì, sancito, al citato art. 12, comma 5, l. n. 3/2012, la prededucibilità, in caso di successivo fallimento, dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato, ex art. 111 l.f.

4.e). *La esecuzione dell'accordo.* – Diversamente dalle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, la procedura di accordo non solo non prevede lo spopolamento, neppure attenuato, del debitore il quale conserva la disponibilità dei propri beni, ma non prevede neanche l'obbligo che la liquidazione e la ripartizione

²³ R. Battaglia, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, cit., 2012, 442; A. Guiotto, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazione in itinere*, in *Il Fallimento*, cit., 2012, 27; M. Fabiani, *La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”*, in www.ilcaso.it, doc. 278/2012, 11.

dell'attivo siano svolte da soggetti diversi dallo stesso debitore, salvo che per i beni pignorati ex art. 13, comma 1, l. n. 3/2012. In tale ipotesi spetterà al Giudice Delegato la nomina di un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

Il debitore può, quindi, essere l'unico protagonista della propria esdebitazione, eseguendo personalmente gli atti e i pagamenti indicati nel piano e nell'accordo. Il debitore, peraltro, può prevedere nel piano l'affidamento del proprio patrimonio a un gestore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., che provveda alla sua custodia e alla sua liquidazione e che distribuisca il ricavato ai creditori, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012. In ogni caso, la fase della esecuzione dell'accordo è sottoposta alla vigilanza dell'Organismo di composizione della crisi, a cui è affidato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012, il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Nella fase di esecuzione dell'accordo, il Giudice Delegato alla procedura decide sulle contestazioni relative alla violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012. Inoltre, a norma dell'art. 13, comma 3, il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo, autorizza lo svincolo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli artt. 10, comma 1, e 12 *bis*, comma 3, e la cessazione di ogni forma di pubblicità.

In ogni caso, il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, l. n. 3/2012, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli artt. 10, comma 2, e 12 *bis*, comma 3.

La disposizione di cui all'art. 13, comma 4 *bis*, l. n. 3/2012, introdotta dall'art. 18 d.l. n. 179/2012, stabilisce, poi, che “i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.

Da ultimo, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 179/2012, ha aggiunto alla norma di cui all'art. 13, un ulteriore comma, il 4 *ter*, in forza del quale il debitore, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, può apportare modifiche alla proposta quando la esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della sezione prima della legge.

5. *Il piano del consumatore: requisiti di ammissibilità e contenuto del piano.* – Il legislatore della riforma attuata con d.l. n. 179/2012, convertito, con modifiche, in legge n. 221/2012, ha previsto e disciplinato una ulteriore procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – caratterizzata dall'assenza dell'accordo con i creditori e da

qualsivoglia votazione da parte di questi ultimi – di cui può beneficiare esclusivamente il consumatore sovraindebitamento. Per l'accesso a tale procedura è richiesta la ricorrenza di presupposti oggettivi, ovvero delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, l. n. 3/2012, nonché di condizioni di “meritevolezza” ex art. 12 *bis*, comma 3, l. n. 3/2012.

In particolare, con riguardo ai requisiti oggettivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d), l. n. 3/2012, la proposta di piano non è ammissibile nei casi indicati di seguito: quando il consumatore è soggetto a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (lett. a); ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3/2012 (lett. b); ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* (lett. c); ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (lett. d).

Quanto ai requisiti soggettivi, ovvero di meritevolezza, per l'accesso alla procedura, in forza della previsione di cui all'art. 12 *bis*, comma 3, l. n. 3/2012, il consumatore non deve avere assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non deve avere colposamente determinato il sovraindebitamento, anche attraverso il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In altri termini, sul piano soggettivo, ovvero della meritevolezza, è necessario, per l'accesso alla procedura, che l'indebitamento del consumatore, al momento dell'assunzione dei debiti, fosse proporzionato alle sue condizioni patrimoniali e reddituali.

Il procedimento è attivato su impulso del debitore – consumatore, il quale, a tale fine, deve proporre un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei crediti futuri, ex art. 8, comma 1, l. n. 3/0212.

In virtù del rinvio all'art. 7, comma 1, l. 3/2012, operato dal comma 1 *bis* del medesimo articolo, il piano del consumatore ha lo stesso contenuto di quello previsto per la proposta di accordo con i creditori. Ciò significa che il piano deve assicurare “*il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali*”; prevedere “*scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi*”; indicare “*le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*”.

Inoltre, il piano può prevedere “*che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali esiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*”; la dilazione di pagamento dei “*tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate*” e “*l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia*”.

e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.”.

Il piano del consumatore, analogamente a quanto previsto per la proposta di accordo con continuità aziendale, può anche prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, una “*moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*”.

Tale previsione, come espressamente affermato dal legislatore nella Relazione illustrativa del d.l. n. 179/2012, “*trova la propria giustificazione nel promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore*”. Il piano può, altresì, prevedere, stante la previsione di cui all'ultimo parte dell'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012, l'affidamento del patrimonio del consumatore sovraindebitato a un gestore nominato dal Giudice, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Alla “proposta di piano” del consumatore deve essere allegata, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. a), b), c), d), e), una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, contenente la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (lett. a); la esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b); il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (lett. c); la indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (lett. d); il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (lett. e).

La ragione delle suddette prescrizioni ex art. 9, comma 3 bis, lett. a), b), c), d), e), come emerge dalla Relazione illustrativa del d.l. n. 179/2012, “*discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza*”. Analogamente a quanto previsto con riguardo alla proposta di accordo, devono, altresì, essere allegati alla proposta di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 3/2012, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

La proposta di piano del consumatore, predisposta con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 l. n. 3/2012, deve essere depositata, ai sensi dell'art. 9 comma 1, l. n. 3/2012, presso il Tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza, analogamente a quanto previsto per la proposta di accordo con i creditori. Contestualmente al deposito, e comunque non oltre tre giorni, la proposta “deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base

dell'ultimo domicilio fiscale del consumatore, e deve contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti", ex art. 9, comma 1, l. n. 3/2012.

Secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 *ter*, l. n. 3/2012, il Giudice può concedere un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. Inoltre, in forza della previsione di cui all'art. 9, comma 3 *quater*, l. n. 3/2012, il deposito della proposta di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

5.b) La omologazione del piano del consumatore. – Il procedimento di omologazione del piano del consumatore è disciplinato da una specifica norma, l'art. 12 *bis*, l. n. 3/2012, introdotta dal d.l. n. 179/2012.

Come accennato, si tratta di un procedimento semplificato, che non prevede alcuna votazione da parte dei creditori, il cui consenso alla proposta di piano non è richiesto dalla legge, e che, secondo quanto indicato dal legislatore nella Relazione illustrativa del d.l. n. 179/2012, "è concentrato tendenzialmente in una unica udienza", all'esito della quale il Tribunale "valuta la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta del debitore", sulla base del criterio di "ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore – consumatore e sulla mancanza di colpa di quest'ultimo nella determinazione del sovraindebitamento".

Invero, a seguito del deposito della proposta di piano del consumatore, il Giudice verifica preventivamente la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012 e l'assenza di atti di frode ai creditori; quindi fissa immediatamente con decreto la udienza, disponendo, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, almeno trenta giorni prima, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Con il medesimo decreto il Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis*, comma 2, l. n. 3/2012, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione degli stessi potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano. L'art. 12 *bis* stabilisce specifici compiti del Giudice nel corso del procedimento di omologazione del piano del consumatore.

In particolare, ai sensi della citata norma, il Giudice deve verificare la fattibilità del piano e la idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, per i.v.a. e per ritenute operate e non versate; risolvere eventuali contestazioni anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti; accertare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche attraverso il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

All'esito di tali verifiche, se positive, il Giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

L'art. 12 *bis*, comma 3, dispone, altresì, che il decreto di omologazione va trascritto, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, nei casi in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il Giudice, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, l. n. 3/2012, procede comunque alla omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex artt. 14 *ter* e ss., l. n. 3/2012. Il legislatore ha precisato, altresì, che, in caso di diniego della omologazione, il Giudice, con la medesima ordinanza di diniego, dichiara la inefficacia del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive.

Con riguardo al profilo procedurale, l'art. 12 *bis*, comma 5, fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo. Ciò significa che il provvedimento di omologazione o di diniego è reso dal giudice monocratico ed è reclamabile al Tribunale. In tale caso, del Collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento. Analogamente a quanto previsto per l'accordo, la omologazione del piano del consumatore deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta, ex art. 12 *bis*, comma 6, l. n. 3/2012.

Il decreto di omologazione del piano del consumatore, secondo quanto stabilito dal successivo comma 7 della medesima norma, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, così come previsto dall'art. 10, comma 4, per il decreto di omologazione dell'accordo.

5.c) *Gli effetti della omologazione del piano del consumatore.* – L'art. 12 *ter* l. n. 3/2012, introdotto dal citato d.l. n. 179/2012, disciplina gli effetti della omologazione del piano del consumatore.

A tale fine, la citata norma prevede, al comma 1, che *“dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*.

Nella disposizione in esame riecheggia il contenuto della norma di cui all'art. 10, comma 2, l. l. n. 3/2012 con riguardo alla procedura di omologazione dell'accordo, con la rilevante differenza che, in tale ultimo caso, la misura inibitoria viene disposta dal Giudice con il decreto di fissazione della udienza e opera, per espressa previsione della norma, sino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo. Analogamente a quanto previsto in tema di effetti dell'accordo omologato, l'art. 12 *ter*, comma 2, della legge in esame dispone che *“ il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”*.

Il terzo comma dell'art. 12 *ter* prevede, altresì, che la omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Analoga disposizione è stata prevista dal legislatore con riguardo agli effetti dell'accordo omologato, ex art. 11, comma 3, l. n. 3/2012.

Infine, l'art. 12 *ter* stabilisce, al comma 4, che “*gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'art. 12, comma 4*”. Anche tale ultima disposizione riproduce, sostanzialmente, il contenuto della norma ex art. 12, comma 4, dettata dal legislatore con riguardo agli effetti dell'accordo omologato. In definitiva, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore presenta molti punti di contatto con la procedura di accordo con i creditori e se ne differenzia, sostanzialmente, in ragione della esclusione, nel caso del consumatore, della previsione del consenso dei creditori alla proposta di piano del debitore, controbilanciata, come emerge dalla citata relazione illustrativa del decreto sviluppo *bis* e dalle norme richiamate, dal giudizio del Tribunale sulla fattibilità della proposta e sulla meritevolezza della condotta di indebitamento tenuta dal consumatore; giudizio quest'ultimo basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa del consumatore nella determinazione del sovraindebitamento.

6. La liquidazione dei beni: 6.a) Presupposti per l'accesso alla procedura. – La procedura di liquidazione dei beni, disciplinata dagli artt. 14 *ter* e seg. della legge n. 3/2012, rappresenta una delle principali novità della riforma attuata con d.l. n. 179/2012 e si configura come uno strumento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, autonomo e alternativo rispetto all'accordo di ristrutturazione e al piano del consumatore, proiettato a condurre il debitore alla propria esdebitazione.

Analogamente a quanto previsto per la proposta di accordo e per il piano del consumatore, l'attivazione della procedura di liquidazione è rimessa alla iniziativa del debitore, il quale potrà farvi ricorso qualora non sia in grado di formulare una proposta di accordo, o di piano se si tratta di consumatore, oppure in caso di insuccesso di una delle predette procedure per cessazione degli effetti, annullamento, revoca o risoluzione ex art. 14 *quater* l. n. 3/2012.

In questa ultima ipotesi, la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione potrà essere richiesta oltre che dal debitore anche da uno dei creditori. Il presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni è costituito, come per le altre due procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012, dallo stato di sovraindebitamento che, secondo la definizione contenuta nell'art. 6, comma 2 lett. a), si configura in termini di squilibrio perdurante tra la massa dei debiti e il patrimonio liquidabile del debitore. Tale situazione di incapacità di adempiere potrà esprimersi in termini di rilevante difficoltà oppure di definitiva incapacità di adempiere.

Sul piano soggettivo, stante l'utilizzo nell'art. 14 *ter* e seguenti del generico termine "debitore", si può ritenere che alla procedura di liquidazione dei beni possa farvi ricorso l'ampia gamma di soggetti non fallibili individuata con riguardo alle altre due procedure di composizione della crisi disciplinate dalla legge n. 3/2012, a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 3.

Per espressa disposizione dell'art. 14 *ter*, comma 1, ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione, devono ricorrere le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b).

Ciò significa che, per essere ammesso alla procedura di liquidazione *ex lege* n. 3/2012, il debitore in stato di sovraindebitamento non deve essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla predetta legge n. 3/2012 e non deve avere fatto ricorso nei cinque anni precedenti a un accordo o, se consumatore, a un piano per la composizione della propria crisi.

6.b) Domanda di liquidazione e apertura della procedura. – La domanda di liquidazione, da proporre al Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, deve essere corredata dai documenti indicati agli artt. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3.

E', quindi, richiesta l'allegazione dell'elenco dei creditori con la indicazione delle somme dovute; dell'elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; dell'attestazione sulla fattibilità del piano; dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare con il certificato dello stato di famiglia; delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con l'attestazione di conformità agli originali, se il debitore svolge attività di impresa, nonché l'allegazione dell'inventario di tutti i beni del debitore con indicazioni specifiche sul possesso di mobili e immobili, e di una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi.

Con riguardo a tale ultimo documento, l'art. 14 *ter*, comma 3, ne definisce analiticamente il contenuto, disponendo che la relazione deve contenere: a) la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il contenuto della relazione dell'Organismo di composizione della crisi riecheggia quello della relazione ex art. 33 l.f. del Curatore ed è funzionale all'inquadramento, in termini di meritevolezza, del debitore.

Stante il citato contenuto, la relazione dell'Organismo rappresenta anche un utile supporto per il Giudice chiamato, all'esito della procedura liquidatoria, a decidere sulla domanda di esdebitazione del debitore.

Analogamente a quanto previsto per l'accordo e per il piano del consumatore, il deposito della domanda di liquidazione produce la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto disposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3, c.c.

La fase di apertura della procedura di liquidazione è modellata su quella dell'accordo e del piano del consumatore. Infatti, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, l. n. 3/2012, il Giudice, dopo avere verificato la regolarità della domanda e della documentazione, nonché l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura. Con il medesimo decreto, il Giudice: a) nomina un liquidatore, qualora non sia già stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, individuandolo in un professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f.; b) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori per causa o per titolo anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché l'annotazione nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività di impresa; d) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, quando il patrimonio comprende beni immobili o mobili registrati; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore. Per espressa previsione dell'art. 14 *quinquies*, comma 3, il decreto del Giudice è equiparato all'atto di pignoramento.

Il successivo comma 4 dell'art. 14 *quinquies* dispone che la procedura liquidatoria “*rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda*”. Stante l'espresso richiamo all'art. 10, comma 6, contenuto nell'art. 14 *quinquies*, comma 1, la procedura di liquidazione si svolge secondo il rito camerale ex art. 737 cpc, ma il Tribunale provvede in composizione monocratica. Avverso il provvedimento del Giudice può essere proposto reclamo al Tribunale, e del Collegio non può fare parte il Giudice che emesso il provvedimento impugnato.

6.c) *La gestione della liquidazione.* – La gestione della liquidazione del patrimonio del debitore ammesso alla procedura è demandata al liquidatore nominato dal Giudice con il decreto di apertura della procedura, ovvero al liquidatore già nominato per la esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione ex art. 14 *quater*.

L'attività del liquidatore si sostanzia nella redazione dell'inventario dei beni del debitore e del programma di liquidazione; nella verifica e formazione del passivo; nell'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio da liquidare; nelle operazioni di liquidazione del patrimonio in conformità al programma di liquidazione.

Aperta la procedura, il liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *sexies*, comma 1, dopo avere verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione allegata alla domanda, forma, innanzitutto, l'inventario dei beni da liquidare.

E' opportuno evidenziare che il patrimonio da liquidare è costituito da tutti i beni del debitore, come si desume dalla disposizione di cui all'art. 14 *ter*, comma 1, secondo la quale *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”*.

Fanno, altresì, parte del patrimonio da liquidare gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore, per espressa previsione dell'art. 14 *novies*, comma 2. Oltre a tutti i beni esistenti al momento della presentazione della domanda, entrano automaticamente a fare parte del patrimonio da liquidare anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012.

Sono, invece, esclusi dalla liquidazione, a norma dell'art. 14 *ter*, comma 6, i crediti impignorabili ex art. 545 cpc; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti - indicati dal Giudice - di quanto occorre per il mantenimento suo e della propria famiglia; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Oltre a redigere l'inventario dei beni, il liquidatore provvede a effettuare la comunicazione di cui all'art. 14 *sexies*, comma 1 lett. a), b), e c), ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni mobili e immobili in possesso o nella disponibilità del debitore. Il contenuto della citata comunicazione riproduce, sostanzialmente, quello dell'avviso ai creditori ex art. 92 l.f.

Ai fini della formazione del passivo, il liquidatore esamina le domande di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili proposte dai creditori ai sensi dell'art. 14 *septies*. Quindi, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati assegnando loro un termine di quindici giorni per la proposizione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 14 *octies*. La citata norma dispone che, in assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. Viceversa, se vengono proposte osservazioni, il liquidatore, qualora le ritenga fondate, predispone un nuovo progetto e lo comunica agli interessati. Se, invece, le contestazioni non sono superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.

Trova applicazione, sul piano procedurale, il rito camerale ex art. 737 cpc, stante il rinvio, contenuto nell'art. 14 *octies*, comma 4, all'art. 10, comma 6, l. n. 3/2012. Il

provvedimento del Giudice è reclamabile al Tribunale e del Collegio non può fare parte il Giudice che lo ha emesso.

Entro trenta giorni dalla redazione dell'inventario, il liquidatore elabora un programma di liquidazione che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del Giudice. Con riguardo alle modalità della liquidazione, l'art. 14 *novies* prevede espressamente la cessione dei crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non sia possibile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. La norma citata dispone, altresì, che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione siano effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore, a norma dell'art. 14 *novies*, comma 2, deve informare degli esiti delle procedure il debitore e i creditori, nonché il Giudice, il quale, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può, in ogni caso, sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

Ai sensi dell'art. 14 *novies*, comma 3, il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Sempre ai fini della liquidazione del patrimonio del debitore, compete al liquidatore l'esercizio di ogni azione prevista dalla legge, finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare. Il liquidatore, inoltre, può esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14 *decies*.

Per quanto riguarda la durata della procedura di liquidazione, quest'ultima deve svolgersi in un arco temporale non inferiore a quattro anni dal deposito della domanda, al fine, evidentemente, di consentire l'incremento del patrimonio mediante la percezione dei frutti o l'acquisizione di ulteriori beni. L'art. 14 *novies*, comma 5, dispone che *“accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il Giudice dispone con decreto la chiusura della procedura”*. In forza della disposizione di cui all'art. 14 *duodecies*, comma 1, *“i creditori con causa o titolo posteriore al momento della esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione”*.

Il successivo comma 2 della citata norma, sancisce, poi, il *“soddisfacimento con preferenza rispetto agli altri”* dei crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o

di uno dei procedimenti disciplinati nella sezione precedente, vale a dire dell'accordo o del piano del consumatore.

7. *La esdebitazione.* – L'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012 consente al debitore di giungere alla propria esdebitazione, ovvero alla liberazione dai debiti concorsuali residui non soddisfatti integralmente nelle citate procedure.

La esdebitazione costituisce, quindi, l'effetto comune alla suddette tre procedure, benché con *iter* differenti.

Infatti, mentre l'accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore hanno effetti esdebitatori immediati, nel senso che al termine della esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore la esdebitazione del debitore consegue automaticamente secondo i principi concordatari; nel caso della procedura di liquidazione, invece, l'effetto esdebitatorio non si verifica in via immediata, ma presuppone la emanazione del provvedimento di concessione del beneficio da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'esito della verifica della ricorrenza di specifici requisiti di meritevolezza del debitore. Con l'intervento di riforma attuato con d.l. n. 179/2012, il legislatore ha, pertanto, previsto e disciplinato, nel corpo della legge n. 3/2012, non soltanto il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore *ex art. 14 ter* e ss., ma anche la procedura di esdebitazione *ex art. 14 terdecies*.

In base alla disposizione di cui al citato art. 14 *terdecies*, il debitore persona fisica che sia stato ammesso alla procedura di liquidazione, può, entro un anno dalla chiusura della liquidazione, chiedere, con ricorso, al Tribunale di essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente. Il beneficio della esdebitazione è, quindi, previsto dalla legge a vantaggio del solo debitore persona fisica.

Sulla istanza del debitore decide, con decreto, il Giudice, il quale, ai fini della concessione del beneficio, deve valutare la condotta del debitore rispetto sia alla introduzione della procedura liquidatoria e alla gestione della stessa, sia alla gestione pregressa del patrimonio e dell'indebitamento, sia alla produzione di nuovi redditi.

Infatti, ai sensi dell'art. 14 *terdecies*, comma 1, “*il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della esdebitazione a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14 undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione*”.

Con riferimento al requisito di cui all'art. 14 *terdecies*, comma 1 lettera f), la dottrina²⁴ ha sostenuto che, per la relativa interpretazione e valutazione, non si possa prescindere e, quindi, si debba fare riferimento, alle statuizioni rese, in tema di esdebitazione del fallito, dalle S.U. della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24214 del 18.11.2011, secondo cui “*nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell'esdebitazione e di cui all'art. 142 l.f., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell'intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla*”.

Il successivo comma 2 dell'art. 14 *terdecies*, rimarcando la rilevanza del requisito della meritevolezza del debitore, che, come è stato osservato in dottrina²⁵, “costituisce il *leit motiv* dei procedimenti per il sovraindebitamento”, dispone che la esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In definitiva e in estrema sintesi, quindi, si può affermare che “sotto il profilo della esdebitazione rileva non solo l'onestà, ma anche l'operosità”²⁶ del debitore. Per espressa disposizione dell'art. 14 *terdecies*, comma 3, la esdebitazione non opera nei casi indicati di seguito: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo e di piano del consumatore, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Nel caso in cui la verifica in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, commi 1 e 2, si conclude positivamente, il Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, dichiara, con decreto, inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 14 *terdecies*, comma 4.

Avverso il decreto del Giudice, i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ex art. 739 cpc al Tribunale, e del Collegio non può fare parte il Giudice che ha emesso il decreto. Il provvedimento di esdebitazione, ai sensi dell'art. 14 *terdecies*, comma 5, è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); che è stato

²⁴ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit. 2014, 754- 755.

²⁵ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 755 e ss.

²⁶ S. Pacchi, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 2014, 753.

dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Sul piano procedurale, anche per la esdebitazione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti c.p.c.